

## ***Regolamento concernente la vendita al dettaglio dei prodotti della canapa***

Il Consiglio comunale di Gordola,  
richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al  
dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002;

Il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi  
prodotti / Rcan, gli artt. 192 LOC e 44 RALOC

risolve:

### **Art. 1. Campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione della dichiarazione o del  
preavviso del Municipio sulla vendita al dettaglio dei prodotti della canapa sul territorio di  
Gordola, in applicazione dell'art. 8 lett. c Lcan.

### **Art. 2. Definizioni**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della  
Legge cantonale summenzionata.

### **Art. 3. Divieti**

La vendita al dettaglio dei prodotti della canapa è vietata in negozi o punti di vendita  
ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- Strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
- Parchi gioco (raggio di 300 m)
- Scuole (raggio di 300 m)
- Chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- Oratori, foyer (raggio di 300 m)

#### **Art. 4 - Contestazioni**

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

#### **Art. 5. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale.

PER IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Il Sindaco:

Il Segretario:

Fto. Damiano

Fto. Fabio Lonni

Adottato dal Consiglio comunale il 30 settembre 2019

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, il 17 febbraio 2020